



METAMONDO CON ALLIANZ

La polizza multirischi di Allianz Global Assistance vi permette di partire in piena tranquillità: in caso di imprevisti l'assistenza di Metamondo e Allianz sarà con voi 24 ore su 24.

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Rimborso del viaggio prenotato e annullato per motivi di salute (malattia, infortunio, decesso), danni materiali alla propria abitazione, impossibilità di raggiungere il luogo di partenza.

INTERRUZIONE VIAGGIO

Rimborso della quota soggiorno (soli servizi a terra) pagata e non goduta a causa di interruzione del viaggio per rientro sanitario autorizzato da Allianz o rientro anticipato a causa del decesso di un familiare.

ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE

Rimborso o pagamento diretto - previo contatto per apertura sinistro con la Centrale Operativa Allianz - di spese ospedaliere o chirurgiche. Rimborso di spese mediche o legate ad acquisto di medicinali fino a un massimo complessivo di

- € 1.000 ITALIA
- € 10.000 EUROPA / MONDO
- € 30.000 FEDERAZIONE RUSSA

Per estendere o integrare la copertura assicurativa prima del viaggio, al momento della prenotazione è possibile richiedere di stipulare la polizza Globy® Estensione Spese Mediche.

ASSISTENZA 24 ORE SU 24

La Centrale Operativa Allianz Global Assistance è a disposizione per qualsiasi emergenza 24 su 24 per 365 giorni all'anno. Il numero della centrale operativa è indicato sul retro della cedola assicurativa che Metamondo consegna assieme ai documenti di viaggio.

BAGAGLIO

Assicurazione per furto, scippo, rapina o incendio del bagaglio personale, mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In caso di ritardo consegna verranno rimborsate le spese di prima necessità.

→ Nelle pagine seguenti, le condizioni di assicurazione pubblicate integralmente e disponibili anche nel sito

www.metamondo.it/documenti/index

Marcopolo, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza n.206267 è depositata presso la sede di Marcopolo. Le condizioni generali sono riportate integralmente anche sul Certificato Assicurativo.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima dell'adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI. Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Bagaglio:** l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
- **Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, prevede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
- **Domicilio:** il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
- **Europa:** i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
- **Familiare:** il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.
- **Franchigia/scoperto:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionamenti istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Malattia: l'alterazione del proprio stato di salute, constatata da un'autorità medica competente, non dipendente da infortunio / Malattia acuta: processo morboso, funzionale o organico, a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni evidenti in breve termine / Malattia cronica: qualsiasi processo morboso, funzionale o organico, che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione / Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.

Mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato alla Società.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Società: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia di seguito identificata con marchio Allianz Global Assistance.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: PER TUTTE LE GARANZIE: per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia e per la destinazione prestata. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.

PER "ANNULLAMENTO VIAGGIO"

• dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

PER "BAGAGLIO", "ASSISTENZA ALLA PERSONA", "SPESE MEDICHE" E "INTERRUZIONE SOGGIORNO"

• per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

• per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

• per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

• per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

• per gli Assicurati che, al momento di partenza, hanno una destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati" (Art.7 della sezione Garanzie).

PER "RITARDO AEREO"

• dall'ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea e sono operative fino alla partenza del volo.

→ La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5. ESCLUSIONI COMUNI (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerra, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scoppi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che include ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiose, ideologiche o simili comprese l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali; g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere; m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; p) infermità mentali, schizofrenia, forme manicodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; q) suicidio o tentativo di suicidio; r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di ca-

tegoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; u) quarantene.

6. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

7. DIRITTI DI CONCESSIONE

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno risarcitivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale essa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance rimborsa l'Assicurato delle somme pagate a titolo di penale (comprese le tasse aeroportuali non recuperabili ed i visti, con il limite per entrambi del 10% del costo del viaggio e un massimo di € 200,00, ed esclusi i costi di gestione pratica e) senza deduzione di alcun scoperto per la rinuncia della prenotazione applicata contrattualmente dal Tour Operator se il viaggio non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare; del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
- b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità.

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 5. Esclusioni Comuni - lett. g).

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all'Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima polizza, a tutti i suoi familiari; a uno dei compagni di viaggio.

1.2 SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

a) senza deduzione di alcuno scoperto per annullamenti causati da decesso o ricovero ospedaliero dell'Assicurato di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi); b) con la deduzione di uno scoperto del 30%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, per tutte le cause; b1) nel caso in cui l'Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, lo scoperto sarà ridotto al 20%, con un minimo in ogni caso di € 25,00. - Nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero è data facoltà ai medici fiduciari di Allianz Global Assistance di effettuare all'indirizzo indicato dall'Assicurato all'atto della denuncia un accertamento medico dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia. La rinuncia dell'Assicurato di cui alla lett. b.1) non verrà applicata qualora l'Assicurato non consenta il suddetto accertamento medico.

1.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: a) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, compresi dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione.

1.4 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 18.000 per persona ed € 60.000 per pratica; b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato; c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che nei confronti dell'Assicurato, nei confronti di tutti i suoi familiari, anche per "uno" dei compagni di viaggio; d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO

2.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale. In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato le spese documentate per acquisti, ripari, necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardo consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. A titolo esautivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

2.2 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

La garanzia non è operante per i danni: a) derivanti o imputabili a: rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina; b) verificatisi quando: il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato ritirato, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 07:00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento. Sono inoltre esclusi i seguenti beni: d) denaro in ogni sua forma; e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito; f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce; g) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campianori, cataloghi, merci, biglietti di viaggio; h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocinefotografici a terzi (albergatori, vettori, ecc.); i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.3 CRITERI E LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo sarà corrisposto: a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati" (Art. 6). L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.; b) con il limite per oggetto pari a € 150,00 considerando tutto il materiale fotocinefotografico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente documentato da idonea documentazione; c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

3.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

